

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1160 del 09/03/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C. CODICE PRATICA N. BO01A3249/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1254 del 09/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C.

CODICE PRATICA N. BO01A3249/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamato che la Regione Emilia-Romagna, con Determina n. 6564 del 23/05/2007, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999 e con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha riconosciuto alla ditta CANZINI PAOLO E LEANDRO SS la concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola, con una portata di 9,2 l/s per complessivi 19.800 metri cubi/anno (mc/a) da un pozzo esistente, dichiarato profondo 85 m, ubicato sul terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di San Lazzaro di Savena (BO) al Foglio 33, mappale 61, di proprietà del signor Giordani Enrico;

viste le istanze presentate dal signor **GIORDANI ENRICO**, sopra richiamato, C.F.:GRDNRC40H17A944K, nato a Bologna (BO) il 17/06/1940 e residente a Torino in Via dell'Accademia Albertina n. 3 bis:

1. di rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale sopra richiamata, assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna con Prot.lli n. 2007.0263991, 2007.0263977 e 2007.0263968 del 19/10/2007 (**pratica BO01A3249/07RN01**); con la quale si comunica inoltre l'esatta ubicazione del pozzo di prelievo sul terreno identificato al mappale 38, anziché 61;

2. di variante sostanziale alla concessione in corso di rinnovo, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/12692 del 27/01/2021:

- **per un volume complessivo di 40.000 mc/a**, ad uso irrigazione agricola di circa 12,5 ettari (Ha) di terreno coltivato, a rotazione, a patate, cipolle e bietola da seme, da aprile a luglio, con irrigazione di soccorso durante i mesi di febbraio-marzo, in annate molto siccitose; con impianto irriguo prevalente a goccia ed, in caso di irrigazione di soccorso, a pioggia con ala piovana;

e con aggiornamento e modifiche dell'opera di presa:

- dal pozzo esistente di profondità reale di 47 m, con colonna di captazione in ferro di diametro di 215 mm, con stratigrafia presunta costituita da ghiaie amalgamate in varia matrice, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:695138 Y:923971;

- da completare con nuova elettropompa sommersa E-Tech tipo 6VS65/11, di 18,5KW di Potenza, con una portata massima di 16,67 l/s e prevalenza di 85 m e con diametro del tubo di mandata in acciaio inox di 76,2 mm, munito di dispositivo di misura di volume;

considerato che tutte le istanze presentate sono istruite nell'ambito dell'unico procedimento di rinnovo con varianti sostanziali **BO01A3249/07RN01**, ai sensi degli art.li 6 e 31 del RR n. 41/2001;

considerato che il pozzo di progetto non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 317 del 10/11/2021 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2021/165286 del 26/10/2021, all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere del Consorzio di Bonifica Renana assunto agli atti al Prot. n. PG/2021/188026 del 07/12/2021, espresso in senso favorevole alla derivazione di acque sotterranee, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione**, tenuto conto della profondità del pozzo di prelievo e dell'assenza di informazioni in merito alla posizione dei filtri di captazione:

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) i seguenti corpi idrici sotterranei:

1a. fino alla profondità di circa 34 m, il **Conoide Zena-Idice - libero, codice 0192ER DQ1 CL**, con soggiacenza piezometrica media compresa tra -5 e -10 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2012);

1b. oltre la profondità di circa 34 m, il **Conoide Zena-Idice - confinato inferiore, codice 2470ER DQ2 CCI**, con soggiacenza piezometrica media compresa tra -25 e -30 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2012),

entrambi caratterizzati da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da subsidenza con velocità passata da -2,5/0 mm/a nel periodo 2006-2011 a -5/-2,5 mm/a nel periodo 2011-2016;

2. **comporta un rischio ambientale (repulsione) per il corpo idrico Zena-Idice - confinato inferiore**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto moderato e criticità elevata, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

verificato che i quantitativi di acqua richiesti in concessione sono congrui ai sensi della DGR n. 1415/2016, come valore medio tra i fabbisogni idrici delle singole tipologie colturali coltivate;

tenuto conto che, secondo quanto riportato nella Relazione Geologica, la stratigrafia a livello locale risulta essere costituita da ghiaie amalgamate e, pertanto, i corpi idrici d'interesse possono essere considerati in connessione idraulica;

considerato che dai dati di monitoraggio piezometrico disponibili all'amministrazione, a livello locale, per il periodo 2013-2020, rispetto alla piezometria sopra descritta dalla rete di monitoraggio regionale, il corpo idrico Zena-, *Idice - confinato inferiore* è caratterizzato da soggiacenza particolarmente depressa con un trend negativo che passa da valori di -17 m da p.c. nel 2013 a valori di -37 m nel 2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, richiamato in premessa:

- il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- in caso di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero;

ritenuto pertanto che l'aumento di prelievo richiesto può essere assentito, a condizione che:

- sia avviato il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici nel pozzo, previa video-ispezione atta a individuare la profondità dei filtri della colonna di captazione;
- sia prevista una durata della concessione di 5 anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della nuova derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. al) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione pregressi fino al 2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 166,00 e di € 195,00 per la domanda di rinnovo e di variante di concessione;
- del canone di concessione 2022 fissato in € 169,09;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/26965 del 18/02/2022, con la quale la **SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C.**, C.F.:02398281200, con sede legale in Via Battocchio n.9 del comune di Castenaso (BO), **ha chiesto il subentro** alla titolarità della concessione richiesta da Giordani Enrico, in quanto effettivo utilizzatore del pozzo per l'irrigazione agricola, come affittuario del fondo rustico di Giordani Enrico, a ciò consenziente;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/37971 del 08/03/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C.**, C.F.:02398281200, con sede legale in Via Battocchio n.9 del comune di Castenaso (BO), **il rinnovo della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche**

sotterranee riconosciuta con Determina n. 6564 del 23/05/2007, **con le seguenti varianti:**

- dal pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena (BO) al Foglio 33, mappale 38, nel punto di coordinate UTM RER X:695138 Y:923971, profondo 47 m;
- **con un una portata massima di 16,67 l/s per un volume complessivo di 40.000 mc/a, ad uso irrigazione agricola.**

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2026.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 169,09**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 250,00**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C.**, C.F.:02398281200, con sede legale in Via Battocchio n.9 del comune di Castenaso (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei: **Conoide Zena-Idice - libero, codice 0192ER DQ1 CL** e **Conoide Zena-Idice - confinato inferiore, codice 2470ER DQ2 CCI**, mediante **il pozzo** ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena (BO) al Foglio 33, mappale 38, nel punto di coordinate UTM RER X:695138 Y:923971, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è: - **costituito da** una colonna di captazione in ferro di diametro int. di 215 mm, **profonda 47 m**, realizzata in corrispondenza di uno strato di ghiaie amalgamate; - **completato** con una elettropompa sommersa E-Tech tipo 6VS65/11 di 18,5KW di Potenza, con una portata massima di 16,67 l/s e prevalenza di 85 m e con diametro del tubo di mandata in acciaio inox di 76,2 mm, munito di dispositivo di misura di volume;

C) con una portata massima di 16,67 l/s per un volume complessivo di 40.000 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di circa 12,5 ettari di terreno coltivato, a rotazione, a patate, cipolle e bietola da seme, da aprile a luglio, con irrigazione di soccorso durante i mesi di febbraio-marzo, in annate molto siccitose; con impianto irriguo prevalente a goccia ed, in caso di irrigazione di soccorso, a pioggia con ala piovana. Tale uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario **deve installare** entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della concessione:

- un dispositivo di misura dei volumi prelevati sulla tubazione di mandata della pompa sommersa;
- idoneo dispositivo di misura in continuo del livello piezometrico all'interno del pozzo, con frequenza oraria in grado di descrivere le variazioni giornaliere di accensione/spengimento della pompa di prelievo, **previa video-ispezione atta a individuare la profondità dei filtri della colonna di captazione.**

Il concessionario deve **trasmettere** all'amministrazione concedente una **Relazione Tecnica** che illustra ed analizza i dati rilevati dei volumi annuali di prelievo e del livello piezometrico (in formato digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/soggiacenza/volume); da presentare **entro il 31 marzo di ogni anno**, successivo a quello di monitoraggio.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la

manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2026 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha

presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista

dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

I sottoscritti Rigatieri Massimo e Coletta Rosa, in qualità di Legali Rappresentanti della **SOCIETA' AGRICOLA RIGATIERI MASSIMO E C.**, C.F.:02398281200, con sede legale in Via Battocchio n.9 del comune di Castenaso (BO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.